



COMUNE DI SANTO STEFANO DI MAGRA
Provincia della Spezia

Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 73 Data 29-10-2020	OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU ANNO 2020. INTEGRAZIONE.
--------------------------	---

L'anno DUEMILAVENTI , il giorno VENTINOVE del mese di OTTOBRE alle ore 15:30 in attuazione dell'Ordinanza del Sindaco n.66 del 27/10/2020, nella sede comunale di Piazza Pace, alla presenza del Segretario Comunale e del Sindaco, si è svolto il Consiglio Comunale in modalità a distanza, con l'utilizzo dei sistemi telematici audiovisivi in uso al Comune.

Alla Prima CONVOCAZIONE in sessione STRAORDINARIA, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, sono collegati telematicamente e risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti /	CONSIGLIERI	Presenti /
ALBERGHI JACOPO	P	RATTI SILVIO MORENO	P
BATTISTINI CHIARA	P	RUSCELLI ENRICA	P
CAPETTA ALESSANDRO	P	SERARCANGELI PIETRO	P
LAZZONI PAOLA	P	SISTI PAOLA	P
MESSORA NICLA	P	STELITANO SALVATORE	P
MONTICELLI ALBERTO	P	ZANGANI ANGELO	P
PONZANELLI FRANCESCO	A		

Fra gli assenti sono giustificati, i seguenti signori consiglieri:
PONZANELLI FRANCESCO

Presenti n. 12

Assenti. n. 1

Risultano altresì, in qualità di Assessori non facenti parte del Consiglio, i Sigg.:
GIANNARELLI GIONNI Presente

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.

Presiede il Signor SISTI PAOLA nella sua qualità di SINDACO.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il SEGRETARIO COMUNALE Dr. BRUSCHI ANTONIO.

La seduta è Pubblica

Al momento della trattazione del presente argomento i Consiglieri presenti sono riportati all'interno dell'atto.

Il Presidente, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

Sono presenti i Consiglieri Comunali come da appello.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs.18 Agosto 2000, n. 267 per come modificato dall'art. 3, comma 2, lettera b) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con Legge 7 dicembre 2012, n. 213:

- Il Responsabile dei servizi interessati – Dr. BRUSCHI Antonio – ha espresso parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica;
- Il Responsabile del Servizio Finanziario, Dott. Antonio BRUSCHI, ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità contabile;

Visto il D. Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267, in particolare l'art. 42;

Visto il Bilancio di Previsione 2020-2021-2022 e il D.U.P. 2020-2021-2022, approvati con deliberazione C.C. n. 20 del 25.05.2020;

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento"*;

Richiamato l'art. 1, comma 169, della L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno."*;

Visto il D.L. 18/2020, c.d. "Cura Italia", convertito dalla legge n. 27/2020, emanato in conseguenza dell'emergenza sanitaria da COVID-19 in essere, il quale, fra l'altro, ha prorogato al 31.07.2020 i termini per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 e delibere collegate, successivamente prorogati al 31.10.2020 dal D.M. Interno del 30.09.2020;

Richiamato l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che *"A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783."*

Preso atto, pertanto, che, a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e che l'IMU è oggi disciplinata dalla L. n. 160/2019;

Richiamati interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU;

Visto il "REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA", approvato con deliberazione C.C. n. 35 del 28.07.2020;

Richiamata la deliberazione C.C. n. 36 del 28.07.2020 ad oggetto "APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU ANNO 2020", con la quale erano state approvate le aliquote e detrazioni IMU in vigore per l'anno corrente in continuità con l'esercizio precedente e nel rispetto della richiamata normativa;

Visto l'art. 108 del D.L. 104/2020, convertito, con modificazioni, nella legge 13.10.2020 n. 126, con il quale, per colmare una lacuna di coordinamento normativo contenuta nell'art. 1, comma 755, della legge n. 160/2019, si prevede che la maggiorazione ex TASI, ovvero maggiorazione IMU pari al 0,8 per mille per i Comuni che l'avevano già applicata gli anni precedenti, si applichi anche agli immobili di lusso, ai fabbricati merce, a tutti i fabbricati di categoria catastale D;

Preso atto che l'ente, per evidenziare tale impropria fattispecie impositiva, aveva proposto, per il tramite dell'ANCI, apposita richiesta di emendamento da recepire da parte del legislatore nazionale;

Ritenuto, pertanto, di poter ridefinire il sistema di aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2020 confermando quanto deliberato con la richiamata deliberazione C.C. n. 36 del 28.07.2020 ma recependo ed integrando le aliquote ivi definite con la previsione della maggiorazione ex TASI dello 0,8 sopra descritta, come da tabella riportata nella presente deliberazione e in continuità con l'esercizio precedente;

Ritenuto, pertanto, di potersi avvalere della facoltà di aumento della aliquota IMU sino all'1,14 per cento di cui al citato comma 755 dell'art. 1 della legge n. 160/2019, così come modificato dal D.L. n. 104/2020, avendo il Comune di Santo Stefano di Magra confermato fino al 2019 la maggiorazione TASI dello 0,8 per mille, giusta deliberazione C.C. N. 15 del 28.03.2019;

Ribadita la necessità di garantire la corretta gestione, il mantenimento dei servizi erogati dall'Ente e la conservazione degli equilibri di bilancio nel quadro generale della manovra tariffaria dell'esercizio 2020, definita - per la parte IMU - secondo le aliquote elencate nella tabella riportata nel dispositivo della presente deliberazione;

Visto il parere favorevole reso in merito dall'Organo di Revisione Contabile;

Uditi gli interventi riportati, ai sensi dell'art.51 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, nella registrazione telematica conservata in atti;

Dato atto che al momento della votazione non risulta collegato il Consigliere Comunale Battistini Chiara procedono alla votazione i seguenti consiglieri: Sisti Paola, Alberghi Jacopo, Capetta Alessandro, Lazzoni Paola, Messoria Nicola, Monticelli Alberto, Ratti Silvio Moreno, Ruscelli Enrica, Serarcangeli Pietro, Stelitano Salvatore e Zangani Angelo, per un totale di n. 11 membri del Consiglio;

Con n.7 voti favorevoli e n. 4 astenuti (Lazzoni Paola, Monticelli Alberto, Ratti Silvio Moreno e Serarcangeli Pietro), espressi per appello nominale da n.11 membri del Consiglio presenti e votanti:

D E L I B E R A

- 1) Di richiamare le premesse e gli atti ivi richiamati quali parti integranti e sostanziali del presente dispositivo;
- 2) Di dare atto che, in base all'art. 1, commi da 738 a 783, della legge n. 160/2019, è istituita nel Comune di Santo Stefano di Magra a far data dal 01.01.2020 l'Imposta Municipale Propria (IMU);
- 3) Di approvare pertanto, ad integrazione di quanto previsto dalla deliberazione C.C. n. 36 del 28.07.2020, il sistema di aliquote IMU 2020 per il Comune di Santo Stefano di Magra come da seguente tabella, comprensivo della maggiorazione ex TASI nella stessa misura di cui all'esercizio precedente, secondo quanto indicato in premessa e nel rispetto delle modalità, limiti e specifiche fissati dalle leggi e regolamenti in vigore:

TIPOLOGIE E ALIQUOTE		ALIQUOTE IMU %
1	Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 557/93 convertito, con modificazioni, dalla legge 26.02.1994, n. 133.	0,10
2	Unità immobiliari di categoria catastale A (escluse A/10, A/1, A/8 e A/9) adibite ad abitazione principale del soggetto passivo nei termini e limiti di legge, e relative pertinenze nei limiti di legge.	0,00
3	Unità immobiliari (escluse A/10), e relative pertinenze nei limiti di legge, destinate ad abitazione da parte del genitore affidatario dei figli a seguito di provvedimento del giudice.	0,00
4	Unità immobiliari (escluse A/10) e relative pertinenze nei limiti di legge possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata.	0,00
5	Unità immobiliari di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze nel rispetto dei limiti di legge	0,60
6	Unità immobiliari, escluse quelle di categoria D, concesse in comodato o uso gratuito al Comune , limitatamente al periodo dell'anno caratterizzato da tale requisito, rilevabile d'ufficio in base alla documentazione in atti.	0,00

7	Unità immobiliari di categoria catastale A (esclusa A/10) e relative pertinenze nei limiti di legge concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado (genitori o figli), a condizione che il beneficiario non sia titolare di diritto di proprietà o altro diritto reale su immobili o porzione di essi (escluso l'immobile oggetto del comodato stesso) destinati ad uso abitativo situati in tutto il territorio nazionale e che il beneficiario stesso risieda anagraficamente e dimori abitualmente nell'immobile concesso in uso gratuito. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente dovrà denunciare ogni variazione. La mancata presentazione da parte del contribuente dell'istanza e degli eventuali necessari ulteriori documenti entro il 31.12.2020, comporterà l'applicazione dell'aliquota generica prevista per la categoria altri immobili.	0,68
8	Immobili, e relative pertinenze nei limiti di legge, che vengono locati ad uso abitazione principale con contratto stipulato ai sensi dell'accordo definito tra SUNIA-SICET-UNIAT-SAI-UNIONE INQUILINI E CONFEDILIZIA, UPPI, APPC, ANPE e depositato in Comune, ai sensi dell'art. 2 c. 3 della Legge 431/1998. L'aliquota agevolata potrà essere applicata a decorrere dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui il contratto di affitto viene registrato. La concessione dell'aliquota agevolata è subordinata alla presentazione di apposita istanza su modelli predisposti dal Comune con allegata copia del contratto di locazione stipulato e attestazione di congruità rilasciata dalla Commissione di Conciliazione individuata nel citato accordo territoriale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente dovrà denunciare ogni variazione. La mancata presentazione da parte del contribuente dell'istanza e dei documenti richiesti per l'ottenimento dell'aliquota agevolata di cui al presente paragrafo entro il 31.12.2020, comporterà l'applicazione dell'aliquota generica prevista per la categoria altri immobili.	0,68
9	Alloggi regolarmente assegnati dagli ex I.A.C.P. e A.R.T.E. e da altri enti di edilizia residenziale pubblica comunque denominati aventi stesse finalità.	0,46
10	Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari.	0,00
11	Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008.	0,00
12	Unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.	0,00
13	Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (c.d. fabbricati merce), fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	0,25
14	Per gli immobili (esclusa la categoria D) ubicati all'interno dei Centri Storici che risultino realmente occupati (a titolo di proprietà o locazione) da attività commerciali per almeno 200 giorni durante l'anno di esercizio economico. La presente aliquota è applicabile alle attività di rosticceria, lavanderia, panificio, pubblico esercizio ex-legge 287/91 (con esclusione delle discoteche, delle sale da ballo in genere, delle sale da gioco e di scommesse), estetista, parrucchiere, nonché alle agenzie immobiliari ed agli studi professionali che utilizzano fondi al piano terreno per l'esercizio della propria attività. L'applicazione della presente aliquota è subordinata alla presentazione di apposita istanza entro il 31.12.2020 sui modelli predisposti dal Comune,	0,84

	pena l'applicazione dell'aliquota ordinaria per la categoria commerciale simile prevista nei successivi punti. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente dovrà denunciare ogni variazione.	
15	Per gli immobili (esclusa la categoria D) ove si eserciti una attività commerciale o artigianale, la cui continuità operativa nel 2020 sia risultata sospesa oltre 60 giorni in conseguenza di provvedimenti legati all'emergenza sanitaria da COVID-19. In caso di immobili concessi in locazione, la presente aliquota si applica, fermo restando quanto sopra, solo qualora il proprietario-soggetto passivo dell'imposta abbia rinunciato o rinunci a percepire, per almeno due mensilità 2020, almeno il 50% del canone di locazione contrattualmente previsto. L'applicazione della presente aliquota è subordinata alla presentazione di apposita istanza entro il 31.12.2020 sui modelli predisposti dal Comune e corredata della documentazione giustificativa a corredo, pena l'applicazione dell'aliquota ordinaria per la categoria commerciale simile prevista.	0,00
16	Per le unità immobiliari, escluse quelle di categoria D, diverse dalle abitazioni principali del soggetto passivo, ubicate nei Centri Storici e oggetto di interventi edilizi consistenti in ristrutturazioni e/o manutenzioni straordinarie, per un periodo di 3 anni, a decorrere dall'anno in cui è stata concessa l'abitabilità. L'applicazione della presente aliquota è subordinata alla presentazione di apposita istanza entro il 31.12.2020 sui modelli predisposti dal Comune, pena l'applicazione dell'aliquota ordinaria per la categoria commerciale simile prevista nei successivi punti. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente dovrà denunciare ogni variazione.	0,84
17	Per le unità immobiliari di categoria D concesse in comodato o uso gratuito al Comune , limitatamente al periodo dell'anno caratterizzato da tale requisito, rilevabile d'ufficio in base alla documentazione in atti.	0,76
18	Per le unità immobiliari di categoria catastale A10 .	0,98
19	Per le unità immobiliari di categoria catastale B .	0,98
20	Per le unità immobiliari di Cat. C ove si eserciti una regolare attività artigiana e/o commerciale .	0,98
21	Per le unità immobiliari di categoria D2, D3, D4, D6 .	0,98
22	Restanti unità immobiliari di categoria D1, D5, D7, D8 non ricomprese nelle tipologie precedenti	1,14
23	Altri immobili non ricompresi nelle tipologie precedenti e aree fabbricabili .	1,14
24	Terreni agricoli	0,00

- 7) Di dare atto che il versamento dell'IMU relativa agli immobili ad uso produttivo di categoria D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, deve essere effettuato allo Stato ai sensi di legge, restando attribuito al Comune il gettito derivante dall'applicazione della maggiore aliquota nella misura prevista;
- 8) Di approvare, per l'anno 2020, la detrazione prevista dall'art. 13, c. 10, del D.L. 201/2011, da applicarsi all'IMU dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A1, A8 e A9, nonché per le relative pertinenze nei limiti di legge, nella misura di € 200,00;
- 9) Di dare atto che il pagamento dell'IMU alle scadenze di legge deve essere effettuato dai contribuenti secondo quanto indicato nell'art.1, comma 765, della legge 160/2019;
- 10) Di attribuire valore anche regolamentare alla presente deliberazione;
- 11) Di confermare il Responsabile Area Finanziaria e Personale, Dott. Antonio BRUSCHI, funzionario responsabile dei tributi in argomento ai sensi di quanto previsto dalle vigenti norme e regolamenti,

autorizzandolo, conseguentemente, anche alla sottoscrizione di tutti gli atti relativi alla gestione del tributo, inclusi quelli posti in essere nelle attività di recupero del gettito e similari;

12) Di delegare il Responsabile dei Servizi Finanziari a trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Inoltre, stante l'urgenza,

con n.7 voti favorevoli e n. 4 astenuti (Lazzoni Paola, Monticelli Alberto, Ratti Silvio Moreno e Serarcangeli Pietro), espressi per appello nominale da n.11 membri del Consiglio presenti e votanti:

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo 267/2000.

La presente discussione è registrata integralmente su supporto informatico di archiviazione conservato agli atti ed in rete.

Firmato:

Il Presidente SISTI PAOLA
Il Segretario Comunale Dr. BRUSCHI ANTONIO

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato Dr. BRUSCHI ANTONIO

I sottoscritti, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A N O

- che la presente deliberazione:

- E' stata pubblicata il giorno 30-10-2020 per rimanervi per quindici giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69).

Il Messo Comunale

Firmato CARDELLI FABIO

Il Segretario Comunale

Firmato Dr. BRUSCHI ANTONIO

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

- che la presente deliberazione diventa esecutiva il giorno 29-10-2020, perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, D.Lgs. n.267/2000).

Il Segretario Comunale

Firmato Dr. BRUSCHI ANTONIO